



COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO

EMILIA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
*TRIBUTO PUNTUALE***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 20 dicembre 2019

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28 giugno 2021

SOMMARIO

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Definizioni	3
Articolo 3 – Presupposto per l'applicazione del tributo.....	6
Articolo 4 – Soggetti passivi.....	6
Articolo 5 – Locali ed aree oggetto del tributo.....	7
Articolo 6 – Esclusioni dal tributo.....	8
Articolo 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali	10
Articolo 8 – Riduzioni ed esenzioni.....	11
Articolo 9 – Agevolazioni	16
Articolo 10 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani	17
Articolo 11 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	18
Articolo 12 – Categorie di utenza	18
Articolo 13 – Tariffe del tributo	19
Articolo 14 – Periodi di applicazione del tributo	22
Articolo 15 – Riscossione	22
Articolo 16 – Dichiarazioni.....	23
Articolo 17 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il rientro dal/nel servizio pubblico di raccolta.....	24
Articolo 18 – Tributo giornaliero	25
Articolo 19 – Rimborsi e compensazione	25
Articolo 20 – Attività di controllo e sanzioni	26
Articolo 21 – Dilazione del pagamento del tributo ordinario.....	27
Articolo 22 – Entrata in vigore del Regolamento	27

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

- Il presente capitolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale in attuazione dell'art. 1, commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
- La gestione dei rifiuti nel Comune di Albinea è disciplinata da apposito Regolamento comunale di servizio.
- Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento generale delle entrate tributarie comunali e le disposizioni di legge vigenti.
- L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria.

Articolo 2 – Definizioni

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- Sono rifiuti speciali:
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i veicoli fuori uso.
- Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
- Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel

quale detti eventi li hanno depositati;

- «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

- «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Articolo 3 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, la detenzione o l'occupazione a qualsiasi titolo ed anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La continuità e prevalenza della parte di area è determinata dalla presenza in essa di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
La parte così determinata è detratta dalla superficie complessiva oggetto del tributo.

Articolo 4 – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o persona giuridica, ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei

soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Articolo 5 – Locali ed aree oggetto del tributo

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

a) tutti i locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;

b) le aree scoperte operative, intendendo per tali le aree ove si svolgono attività economiche;

c) le aree scoperte operative ad utilizzo discontinuo o saltuario, in relazione alla specifica attività svolta che presenta caratteristiche accertabili di variabilità nel corso dell'anno;

d) tettoie, balconi, terrazze, campeggi, cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione se costituiscono aree operative di attività economiche;

e) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività simili.

f) I locali accessori a quelli di cui alla lettera a) anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale.

2. Fino al completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

3. La superficie calpestabile per i fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni

insistenti. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro, per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Il vano scala è da misurarsi in pianta una sola volta.

4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

5. Per le aree di cui alla lettera C del primo comma, in ragione del loro specifico utilizzo, nella determinazione della superficie assoggettabile viene considerato il 30% della superficie totale.

6. Per i locali destinati a parcheggio coperto di attività economiche, ove la misurazione delle superfici adibite a transito e manovra sia di difficile determinazione, si applica una percentuale di abbattimento della superficie del locale pari al 50%.

7. Con riferimento alle aree scoperte operative adibite a distesa, utilizzate da utenti non domestici gestori di pubblici esercizi, quali ad esempio bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e simili, prive di stabili strutture e utilizzate in modo saltuario e discontinuo in corso d'anno, si applica una percentuale di abbattimento della relativa superficie pari al 30%.

Articolo 6 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

1. Locali:

- a. Locali con utenze domestiche inutilizzati e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica); comprovati dalla presentazione delle bollette o da apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale dichiara la cessazione di tutte le utenze. Nel caso in cui l'utenza sia comune e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile, dev'essere auto dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.
- b. Locali con utenze non domestiche e privi di utenze attive di servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) comprovati dalla presentazione delle bollette o da apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente nella quale dichiara la cessazione di tutte le utenze. Nel caso in cui l'utenza sia comune e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli.
- c. Centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, impianti di autolavaggio automatici, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente all'essicazione, silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- d. vani, porzioni di vani e aree coperte la cui altezza non ne consenta un normale utilizzo, e sia uguale o inferiore a mt. 1,5;

- e. di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che intercorre tra la comunicazione di inizio lavori e quella del termine degli stessi e comunque nell'arco di validità del provvedimento autorizzativo;
- f. destinati al solo esercizio di attività sportiva e di norma utilizzati dai soli praticanti.
- g. Sono invece soggetti al tributo tutti gli altri locali destinati ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- h. delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
- i. locali adibiti da imprenditori agricoli a ricoveri di attrezzi e mezzi;
- j. balconi, porticati, tettoie e terrazze che non costituiscono aree operative di cui all'art. 31;
- k. locali comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenuti o occupati in via esclusiva;
- l. locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- m. sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- n. locali in proprietà o locazione del Comune, destinati a servizi istituzionali
- o. le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- p. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- q. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

2. Aree:

- a. impraticabili, intercluse da recinzione o non presidiate;
- b. in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- c. zone di transito e di manovra;
- d. zone in cui si svolge l'attività agonistica degli impianti sportivi;
- e. aree in proprietà o locazione del Comune, destinate a servizi istituzionali

2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.

L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse

dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge

Articolo 7 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare al tributo risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile al tributo è calcolata considerando, rispetto all'intera superficie dei locali, le percentuali di seguito indicate:
 - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 65%;
 - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 65%;
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%;
 - elettrauto: 65%;
 - caseifici e cantine vinicole: 55%;
 - macellerie e pescherie: 75%;
 - autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
 - officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 55%;
 - tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 75%;
 - laboratori fotografici o eliografici: 75%;
 - produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 75%;
 - lavorazione materie plastiche e vetroresine: 75%.
2. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, sono escluse le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio automatico di automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita di veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Restano quindi soggetti al tributo i restanti locali ed aree operative, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina o, in mancanza, la superficie convenzionale di mq. 20 per ogni colonnina di erogazione.
4. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti

aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

Articolo 8 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo è ridotto al 40%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti domestici domiciliare sia attivato ma la distanza dai cassonetti di raccolta per le frazioni “plastica, vetro e carta”, superi i 500 metri, escludendo dal calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
2. Il tributo è ridotto del 50%, sia per la quota fissa che per la quota variabile della tariffa, nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti domestici domiciliare sia impossibilitato all'espletamento del ritiro delle frazioni “umido” ed “indifferenziato”, e che la distanza del punto di raccolta indicato dal gestore superi i 250 metri anche per le frazioni “plastica, vetro e carta”, escludendo nel calcolo delle distanze i percorsi su proprietà privata.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 gg. lavorativi, e ciò abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto applicando alla parte variabile della tariffa una riduzione di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese d'interruzione.

PER LE UTENZE DOMESTICHE SONO PREVISTE LE SEGUENTI RIDUZIONI:

4. All'utenza domestica che effettua compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino sia attraverso l'uso di compostiere sia attraverso altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc) è applicata una riduzione della TTP del 25% per la quota variabile della tariffa, da applicarsi in sede di versamento a conguaglio.
5. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della TTP pari al 25%.
6. All'utenza domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221), è applicata una riduzione della TTP del 25%.
7. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 è applicata una riduzione della TTP del 25%.
8. Il Gestore, anche su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata

dell'agevolazione applicata.

9. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Comune da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti;
10. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello predisposto dal Gestore, nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore. Per le utenze che avviano o interrompano la pratica del compostaggio nel corso dell'anno, la riduzione viene calcolata sulla base dei giorni effettivi di attuazione della pratica. L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va altresì comunicata la cessazione delle stesse;
11. Il Comune può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.
12. Ad esito della verifica di cui al comma 4 il Comune, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, invia specifica comunicazione al Gestore per la revoca immediata dell'agevolazione applicata.
13. Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti che vengono occupati o utilizzati saltuariamente e comunque non costituenti dimora abituale di alcuno e per i locali delle utenze domestiche dove viene dimostrato un consumo delle utenze (acqua, luce, gas) di solo mantenimento è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 25% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa, calcolata comunque su un numero di occupanti pari a due.

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO PREVISTE LE SEGUENTI RIDUZIONI:

14. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal titolo autorizzativo dell'attività, si applica la tariffa della categoria corrispondente. Il tributo è calcolato secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, art. 18, del presente regolamento.
15. Per le utenze non domestiche il tributo non è dovuto, per la sola quota variabile, proporzionalmente alle quantità di rifiuti urbani che il produttore, mediante esibizione dei formulari o attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo. La quota variabile del tributo non è dovuta per la parte che si ottiene applicando al totale della stessa la percentuale corrispondente al rapporto tra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la relativa quantità complessiva sulla base dei coefficienti di produzione per la specifica categoria. La riduzione, che comunque potrà essere determinata fino al 60% della parte variabile del tributo, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di

produzione per la specifica categoria.

16. Nel calcolo si considerano esclusivamente i rifiuti urbani avviati al riciclo senza avvalersi del servizio pubblico e a cura e spese del produttore.

La percentuale di sconto da applicarsi alla quota variabile è così determinata:

$$\% \text{ Sconto} = \frac{\text{Kg recuperati} * \text{valore \% massimo sconto} / 100}{\text{Kg Teorici}}$$

Dove:

Kg recuperati	Kg di rifiuti urbani avviati al riciclo nell'anno di riferimento
Kg Teorici	Sommatoria del prodotto sup soggetta * Kd
Kd	Coefficiente di produttività di cui al DPR/158/99 ed indicato nella deliberazione del Comune (espresso in Kg/mq * anno)

17. Per le attività di agriturismo si applicano le seguenti riduzioni alla tariffa di riferimento:

- agriturismo con alloggi e ristorazione: riduzione 30% categoria “Alberghi con ristorante”
- agriturismo con alloggi senza ristorazione: riduzione 30% categoria “Alberghi senza ristorante”
- agriturismo senza alloggi e con sola ristorazione: riduzione 30% categoria “Ristoranti”

18. Alle utenze non domestiche inattive o con accertata sospensione di attività o non ancora iniziata attività, è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante presentazione di apposita documentazione attestante la condizione di inutilizzo dei locali. La riduzione sarà riconosciuta per un periodo massimo di 6 mesi e potrà essere rinnovata a fronte di presentazione di nuova richiesta documentata.

19. In attuazione dell'art. 1 comma 659 lettera E bis della legge 147/2013, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari od altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche verso la popolazione, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi. La riduzione che comunque non può superare il 20% della parte variabile della tariffa è così determinata: si applica una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo dato dal Kd medesimo. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini di decadenza, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al gestore, che potrà effettuare opportuni controlli.

20. Agli esercenti di pubblici esercizi che dimostrano di avere dismesso l'utilizzo di dispositivi a terminale per videogiochi, è riconosciuta una riduzione del tributo del 30% per la quota fissa

e per la quota variabile della tariffa. Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di una richiesta corredata della documentazione attestante la chiusura e cessione dei dispositivi. Tale riduzione tributaria è valida per i primi 3 anni dalla dismissione dell'utilizzo dei dispositivi in oggetto.

21. In recepimento dell'art. 4, comma 1 del D.M. 3 Luglio 2017 n. 142 “Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'art. 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152” e alla risoluzione del 18 Ottobre 2017 dell'Assemblea Regionale dell'Emilia Romagna che impegna la Giunta regionale ad adoperarsi per destinare risorse specificamente finalizzate a sostenere tale comportamento virtuoso che dovrebbe aiutare a contenere il volume degli imballaggi “a perdere” con benefici per l'ambiente viene riconosciuta, per ciascun anno d'imposta, una riduzione che comunque non può superare il 10% della parte variabile ed è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a. Deve trattarsi di imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi, ristoranti, bar e altri punti di consumo, così come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/2017.
 - b. Il valore della merce avente imballaggio “a rendere” deve rappresentare almeno il 50% del valore complessivo della merce acquistata nell'anno solare.
 - c. Per beneficiare della riduzione occorre presentare apposita richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, corredata di tutta la documentazione comprovante il versamento della cauzione (cauzione che è da versare contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile) e il valore dell'imballaggio a rendere così come specificato al punto precedente.
22. Per gli esercizi commerciali, artigianali e per le attività assimilabili alle medesime, perché basate anch'esse sul richiamo della clientela effettuato con l'apposito allestimento dello spazio vetrina, è prevista la riduzione al 50% del tributo, sia per la quota fissa che per la quota variabile se situati in zone con limitazioni al traffico o con viabilità a senso unico o alternato, ovvero in piazze ed aree pedonali ove si riscontrino limitazioni alla fruibilità degli spazi pubblici, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.
23. Per i locali delle utenze domestiche non residenti per i quali non è possibile disattivare la fornitura dei servizi a rete (gas, acqua, energia elettrica) in quanto necessari per il mantenimento e la conservazione dell'immobile medesimo, è prevista l'applicazione del tributo limitatamente alla sola parte fissa (euro/mq) prevista per un componente, qualora e per il periodo in cui si documenti adeguatamente l'effettivo e permanente stato di non occupazione. Tale riduzione si applica anche nel caso di utenza domestica residente il cui numero di occupanti sia uguale a zero per effetto delle dichiarazioni di cui all'art. 10,c. 1, lett. a), del presente regolamento.
24. Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i centri di raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze, sono

previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:

- il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera sanitaria del soggetto passivo TARI e la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti;
- il sistema informatizzato registra ogni accesso ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere una riduzione sulla debenza TARI dell'anno d'imposta successivo a quello di conferimento;
- i materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono:

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE), solo se completi di tutti i loro componenti:

- RAEE 1, per esempio: frigoriferi, congelatori
- RAEE 2, per esempio: lavatrici, lavastoviglie
- RAEE 3, per esempio: Tv, monitor
- RAEE 4, per esempio: piccoli elettrodomestici
- RAEE 5, per esempio: fonti luminose (lampadine, tubi al neon)

Altri materiali:

- Olio vegetale (oli di frittura)
- Olio minerale (olio motore autoveicoli)
- Accumulatori (batteria al piombo per autoveicoli e motocicli, ma non pile comuni)

Il punteggio attribuibile ad ogni categoria ed i corrispondenti valori di riduzione espressi in euro (€), necessari per la determinazione delle riduzioni previste, sono di seguito riportati:

Tipologia materiali	Descrizione esemplificativa	Unita di misura	Punteggi o	Valore in €
RAEE 1, esempio linea freddo	Frigoriferi, congelatori	numero	1500	5,00
RAEE 2 grandi bianchi	Lavatrici, lavastoviglie	numero	2000	5,00
	Microonde	numero	500	2,00
RAEE 3 Tv, monitor	Monitor/televisore	numero	500	2,00
RAEE 4 Piccoli	Cellulare/caricabatteria/calcolatrice tascabile/spazzolino elettrico/taglia capelli/rasoi/sveglie/phon/frullatori/macinacaffè	numero	150	0,50

elettrodomestici	personal computer senza schermo/stampante/ videocamera/fax domestico	numero	500	1,50
RAEE 5 fonti luminose	Lampadine/neon corto e lungo	numero	150	0,50
Olio vegetale (oli di frittura)		litri	150	0,50
Olio minerale (olio motore autoveicoli)		litri	150	0,50
Accumulatori	Batterie auto/batterie motociclo	numero	200	0,50

Il punteggio ottenuto può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.

Le riduzioni spettano per anno d'imposta e non sono trasferibili su altri periodi d'imposta.

La riduzione è riconosciuta sul dovuto del periodo d'imposta successivo.”

Articolo 9 – Agevolazioni

1. È facoltà del Comune istituire un fondo sociale per esenzioni e/o agevolazioni, destinato al sostegno delle situazioni accertate d'incapacità o scarsa capacità di utenti e famiglie a far fronte al pagamento del tributo e che versano in particolari condizioni di disagio secondo i criteri che seguono:
 - a. Esenzione totale della tariffa per l'abitazione occupata da persone assistite permanentemente dal Comune per disagiate condizioni socio e/o economiche attestante dal Servizio Assistenza Sociale;
 - b. Riduzione del 50% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da uno o due occupanti aventi più di 65 anni di età, quando il reddito di pensione dichiarato, decurtato dal canone di affitto (regolarmente documentato) non risulti (pro capite) superiore al minimo INPS e non possiedono altre proprietà immobiliari su tutto il territorio nazionale;
 - c. Riduzione del 50% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da uno o due occupanti proprietari aventi più di 65 anni di età, che oltre al reddito derivante dalla proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, percepiscono soltanto il reddito di pensione non superiore al minimo INPS pro capite e non possiedono altre proprietà immobiliari su tutto il territorio nazionale.;
 - d. Riduzione del 50% della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da 5 occupanti con valore I.S.E.E. non

superiore a € 10.900,00. Per ogni occupante in più si applica il coefficiente di maggiorazione di cui al D.Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le riduzioni saranno applicate su richiesta dell'interessato e con validità annuale.
3. L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa deve essere presentata al Comune, che, se accolta, la trasmetterà all'ente gestore.
4. Nel rispetto ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11 del presente regolamento, il Comune, contestualmente all'approvazione delle tariffe può prevedere agevolazioni per il computo della quota variabile della tariffa dei soggetti la cui produzione di rifiuti indifferenziati è condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà. L'agevolazione viene concessa previa presentazione al Gestore di apposita richiesta documentata.
Alle utenze domestiche con soggetti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'AUSL di Reggio Emilia, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di apposita **autocertificazione** documentata secondo quanto previsto nella specifica disciplina procedimentale approvata con determinazione del dirigente comunale competente in materia di tributi.
5. Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa sulla base delle risultanze anagrafiche. Inoltre alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi che certificano l'utilizzo di pannolini lavabili e biodegradabili è riconosciuta una riduzione del tributo del 25% per la quota fissa e per la quota variabile. Alle utenze domestiche con bambini di età inferiore a 30 mesi, in affido familiare, non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare.
6. Tenuto conto della particolarità del rifiuto urbano prodotto e dei vincoli igienicosanitari presenti nelle strutture sanitarie, la percentuale di sconto del 50 % del costo delle vuotature eccedenti le minime per Ospedali e del 50% del costo delle vuotature eccedenti le minime per Case di Cura, Poliambulatori e Case di riposo per anziani, viene applicata alla parte puntuale del tributo, relativamente alle vuotature dei contenitori e/o al conferimento degli appositi sacchi adibiti alla raccolta della frazione residua.

Articolo 10 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di

tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 11 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

1. Le agevolazioni, che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolate sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione, introdotta in caso di applicazione della misurazione puntuale e non agiscono sull'addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime del contenitore indifferenziato, così come sull'addebito dei sacchi adibiti, nelle zone previste, alla raccolta della frazione indifferenziata.
2. Salvo i casi disciplinati dall'articolo precedente, in nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Articolo 12 – Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- a) Per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) Per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti

Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere determinato diversamente da quanto risulti nello stato di famiglia anagrafico, solo nei seguenti casi:

- documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case circondariali, istituti di pena;
- attività di studio o lavoro per periodi superiori a sei mesi, debitamente documentata, ove si dimostri che il soggetto non è in condizioni di fare ritorno quotidianamente al luogo di residenza comprovati da atto di locazione e copia dell'avviso Tari per immobile in altro comune;

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro fuori dei casi sopra descritti. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata anche da altri

soggetti estranei al nucleo anagrafico, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al presente regolamento. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione temporanea generata attraverso strumenti digitali (es. marketplace online, ads online, OTA, metasearch engines, social network) è prevista l'applicazione dello schema tariffario previsto per le utenze domestiche residenti, considerando, in ogni caso, un numero di occupanti pari a due.

b) domestiche non residenti

- Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza in altra unità immobiliare o fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari, e purché non locate a terzi o comunque utilizzate a vario titolo, sono soggette all'applicazione del tributo per la sola quota fissa prevista per un componente.
- Alle utenze domestiche di solo garage verrà applicata la tariffa prevista per la sola quota fissa relativa alla categoria di un componente.
- La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle specificità territoriali e della tipologia di rifiuto prodotto. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Articolo 13 – Tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata con specifico piano tariffario, sulla base del Piano Finanziario, entrambi adottati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
4. La deliberazione del piano tariffario, anche se approvata successivamente all'esercizio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro la prima emissione di acconto, in prima applicazione e salvo congruagli si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate la tariffe in vigore.
6. Le tariffe sono articolate in base a criteri e categorie di cui al DPR 158/1999. La tariffa per utenza domestica si compone di parte fissa (unitaria per metri quadrati di superficie) e parte variabile, entrambe crescenti in funzione del numero di componenti, rispettivamente secondo i coefficienti k_a e k_b , precisati nel piano tariffario e comunque nei limiti fissati dal DPR 158/1999.
7. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, a favore delle utenze domestiche.
8. La tariffa può essere calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita, tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe e riguardano:
 - a) La riduzione percentuale della quota variabile a fronte della misurazione puntuale;
 - b) Il tariffario delle vuotature del contenitore del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per le vuotature minime addebitate che per quelle eccedenti le minime;
 - c) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze domestiche sulla base del volume del contenitore del rifiuto indifferenziato, tenendo conto anche del numero dei componenti della famiglia;
 - d) Il numero delle vuotature minime addebitate alle utenze non domestiche;
 - e) Il tariffario dei sacchi per la raccolta del rifiuto indifferenziato sulla base del volume dello stesso. Il tariffario unitario agisce sia per i sacchi minimi addebitati che per quelli eccedenti i minimi;
 - f) Il numero di sacchi minimi del rifiuto indifferenziato addebitati alle utenze domestiche sulla base del numero dei componenti della famiglia;
 - g) L'importo del rimborso spese forfettario, in relazione alla tipologia del contenitore del rifiuto indifferenziato, per mancata restituzione dello stesso contenitore, entro 60 giorni dalla data di cessazione o trasferimento dell'utenza.
9. In caso di non ritiro da parte dell'utente del contenitore del rifiuto indifferenziato, il Gestore addebita la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per il contenitore da 40 litri per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa alle vuotature

minime previste per i contenitori da 120 litri per le utenze non domestiche.

10. L'addebito relativo alle vuotature minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.
11. Le vuotature dei contenitori del rifiuto residuo domestico, effettuate direttamente dall'utenza presso le Ecostation informatizzate, così come quelle effettuate tramite il servizio di ritiro "porta a porta" da parte del gestore, concorrono al calcolo della quota puntuale della tariffa. Una volta superato il numero minimo di vuotature previsto per la singola specifica utenza, ogni vuotatura aggiuntiva, che sia effettuata con il sistema di raccolta "a porta a porta" o direttamente presso l'Ecostation, ha un costo definito annualmente nel piano tariffario.
12. Le vuotature minime sono correlate alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per singolo contenitore.
13. All'utenza non domestica, che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore, il conteggio delle vuotature viene ripartito tra i vari contratti attivi.
14. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage, in quanto prive di contenitore, per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa.
15. E' vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente.
16. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 15 giorni dalla comunicazione/avviso da parte del Gestore al fine di consentire l'erogazione del servizio.
17. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. Nel caso di furto o di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore entro 60 dalla dichiarazione di cessazione dell'utenza di cui all'art. 16.
18. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.
19. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione

costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi incentivanti spettanti ai dipendenti.

Articolo 14 – Periodi di applicazione del tributo

1. La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nella tipologia del contenitore in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti sono calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo. In caso di variazioni, che producono diminuzione della tariffa, gli effetti intervengono quando la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Articolo 15 – Riscossione

1. Il versamento del tributo deve avvenire esclusivamente mediante il modello F24 o l'apposito bollettino postale, che potrà essere inviato ai contribuenti in allegato al prospetto di liquidazione del tributo. Il versamento inoltre potrà avvenire con la modalità di addebiti diretti SEPA (SDD Sepa Direct Debit) o altri mezzi di pagamento telematici ove attivati e ammessi dalla normativa vigente. Il Comune, una volta definite le infrastrutture informatiche necessarie all'avvio di tali forme di pagamento, darà comunicazione all'utenza delle modalità per l'attivazione del servizio in apposito spazio all'interno degli avvisi di pagamento.
2. Il tributo è liquidato in due rate comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno;
 - b) 2 dicembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre, salvo quanto previsto dall'articolo 20 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

Il tributo non è dovuto se di importo inferiore a 12 euro su base annua, ovvero di € 2,50 su base giornaliera.

Articolo 16 – Dichiarazioni

1. I soggetti individuati all'articolo 4 devono dichiarare su apposito modello ogni circostanza rilevante per l'applicazione della Tari ed in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

1. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data in cui si verifica il fatto che ne determina l'obbligo, se non diversamente disposto da specifiche previsioni del presente regolamento.
2. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato dal timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
3. La dichiarazione produce effetti dalla data di inizio occupazione o variazione e sarà ritenuta valida anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
5. La mancata definizione della dichiarazione fiscale per cause non imputabili al Gestore non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
6. Per i locali non utilizzati con utenze domestiche o non domestiche ed utenze attive di servizi a rete, la dichiarazione già presentata deve obbligatoriamente essere rinnovata entro il 31 dicembre di ogni anno.
7. È facoltà del soggetto gestore del tributo di effettuare controlli e richiedere documentazione in ordine alle circostanze oggetto della dichiarazione di cui sopra, ed ove fosse riscontrata la non produzione dei rifiuti speciali, sarà disposta la decadenza dal beneficio.
8. Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato dell'esenzione deve presentare documentazione attestante l'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti (dichiarazione MUD, formulari di identificazione, registri di carico e scarico).
9. La differenza, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti.

L'agevolazione prevista al comma 22 dell'art. 8 è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, contenente:

- i dati personali del richiedente nonché quelli completi della sua attività;
 - l'esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla presenza di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica;
 - la dichiarazione del richiedente relativa al possesso di tutti i necessari requisiti per l'accesso alle agevolazioni tariffarie;
10. Le richieste verranno verificate dai competenti uffici comunali e l'agevolazione tariffaria è

riconosciuta in forma di rimborso o sgravio agli aventi diritto con efficacia dal giorno dell'apertura del cantiere fino al ripristino della normale viabilità pedonale e veicolare.

11. Per le superfici già soggette al Tares e che non hanno subito variazioni non vi è obbligo di nuova dichiarazione ai sensi del presente articolo.
12. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine dichiarativo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Articolo 17 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il rientro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Ufficio Ambiente utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo,

entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare tramite PEC all'Ufficio Ambiente, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 18 – Tributo giornaliero

1. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
2. Il tributo giornaliero è commisurato per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
4. Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di €. 2,50.

Articolo 19 – Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare

l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al gestore, che mette a disposizione apposito modulo, il rimborso, anche mediante compensazione, delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Eventuali rimborsi accolti saranno trattati come partite a credito sulle somme ancora dovute e riportate negli avvisi di pagamento periodici. Nel caso in cui tale compensazione non sia possibile il gestore ne darà idonea comunicazione al Comune che provvederà ad erogare materialmente le somme riconosciute a rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.

4. Non si rimborsano le somme inferiori ad €12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 18, non si rimborsano le somme inferiori ad € 2,50.

Articolo 20 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nell'attività di controllo trova applicazione l'art. 10, comma 2 dello Statuto del contribuente Legge n. 212/2000 in tema di tutela dell'affidamento e della buona fede.

3. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

4. In caso di affidamento esterno della gestione della riscossione ordinaria del tributo, il funzionario responsabile limitatamente alle attività affidate è individuato dal gestore.

5. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

6. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite al precedente art. 15, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/97.

7. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

9. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro

il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

10. Le sanzioni relative alle ipotesi di cui ai commi 7,e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

11. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

12. Nell'attività di recupero, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00, salvo il caso di ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Articolo 21 – Dilazione del pagamento del tributo ordinario

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, designato dal Gestore, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti sono eseguiti alle scadenze delle rate concesse.

2. Entro la data di scadenza dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente può fare richiesta di poter pagare almeno il 20% della rata alla scadenza della stessa, fissando il pagamento della rimanente quota in rate mensili le cui scadenze devono terminare entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza dell'avviso di pagamento successivo.

3. La rateizzazione viene concessa, per l'avviso di pagamento ordinario, senza applicazione di interessi legali se i pagamenti delle rate sono eseguiti entro le scadenze previste.

I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati ed aziende sono i seguenti:

- per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 100,00;
- per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad euro 500,00.

4. Al debitore non può più essere concessa ulteriore dilazione dei pagamenti per l'anno di riferimento

Articolo 22 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1^o gennaio 2021.